

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 52 del 31/03/2004

Deliberazione n. 52 del 31/03/2004 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Per le società in accomandita semplice la causa di esclusione ex art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. opera nei confronti dei soli soci accomandatari, stante la rilevanza ed il ruolo degli stessi nell'organizzazione della società. La semplice cessazione dalla carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, di un soggetto che ha ricoperto all'interno della compagine societaria cariche che implicano l'esercizio di poteri gestionali e di rappresentanza, non è di per sé sola idonea ad escludere gli effetti in capo alla società della condanna inflitta allo stesso, ma occorre che siano posti in essere da parte della società atti e comportamenti attestanti una seria dissociazione dai comportamenti del soggetto in questione. Il passaggio di un socio accomandatario alla categoria dei soci accomandanti non è di per sé solo sufficiente a comprovare la "dissociazione" della società dai comportamenti criminosi posti in essere dallo stesso, ai fini dell'esclusione dell'operatività nei confronti della medesima società, della causa di esclusione prevista dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.; al contrario, specie in presenza di particolari relazioni quali quelle familiari, il mero passaggio di un socio accomandatario, reo di comportamenti criminosi, alla categoria dei soci accomandanti, appare sintomo della volontà della società di non volersi integralmente dissociare dai comportamenti di questo. E' rimessa alle stazioni appaltanti la valutazione circa l'inserimento nei bandi di gara di una previsione con cui si richiede alle società in accomandita semplice di autocertificare l'inesistenza delle sentenze penali di cui all'art. 75, comma 1, lettera c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. a carico di soci accomandanti che svolgano o abbiano svolto specifici compiti di gestione conferiti ai sensi dell'art. 2320 c.c.. Nell'ipotesi in cui l'attuale socio accomandante della società, sia cessato dalla carica di socio accomandatario, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara a cui partecipi l'impresa, quest'ultima ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, quando previsto dal disciplinare di gara, così come ne ha l'obbligo con riferimento a tutti gli altri soggetti individuati dall'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. cessati dalla carica nel predetto triennio, e, nell'eventualità che detto soggetto si sia reso responsabile di condotta penalmente sanzionata, di elencare le condanne riportate dall'interessato prima di rinunciare alla titolarità della carica di socio accomandatario all'interno dell'impresa.